

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E LA SEMPLIFICAZIONE

I. CONFERENZA DEI SERVIZI - Provvedimenti, silenzi, conferenze

UNIONCAMERE PADOVA – 8 ottobre 2018

avv. Gianna Di Danieli

IL DIRITTO AD UNA BUONA AMMINISTRAZIONE

- **Art. 41 della Carta dei diritti dell'Unione Europea riconosce il diritto ad una buona amministrazione**
- 1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. 2. Tale diritto comprende in particolare: a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio; b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale; c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni. 3. Ogni persona ha diritto al **risarcimento** da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. *Omissis*

=

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

IL DIRITTO AD UNA BUONA AMMINISTRAZIONE

- **Art. 97 Cost.** - la P.A. è retta dai principi di legalità, imparzialità e buon andamento, equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito pubblico
- **L. 241 del 1990 artt. 1 e ss.** = principi generali dell'azione amministrativa
- il PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO deve garantire
 - l'integrità e la completezza del contraddittorio
 - il rispetto dei termini previsti
 - la motivazione del provvedimento
 - la sua pubblicità
 - l'esercizio ragionevole del potere amministrativo

IL DIRITTO AD UNA BUONA AMMINISTRAZIONE

- il PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO deve garantire:
- il buon andamento (efficienza, efficacia economicità): trattasi di principio guida dell'azione amministrativa (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 24/2016)
- la certezza dell'azione amministrativa (Corte Costituzionale sentenza n. 70 del 2013)

=

l'istituto della CONFERENZA DI SERVIZI
persegue i fini indicati

IL DIRITTO AD UNA BUONA AMMINISTRAZIONE

- **ART. 49 del Trattato dell'Unione Europea** riconosce il diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi all'interno dell'U.E.
- **Direttiva Bolkestein 2006/123/CE attuata con d.lgs. 59/2010** impone la semplificazione delle procedure amministrative e l'eliminazione degli ostacoli per tutte le attività di servizi
- l'autorizzazione (PROVVEDIMENTO) è relegata ad *extrema ratio* da motivare adeguatamente
- i REGIMI AUTORIZZATORI possono essere mantenuti SOLO SE
 - a. giustificati da motivi imperativi di interesse generale
 - b. nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità

=

DEAMMINISTRATIVIZZAZIONE

IL DIRITTO AD UNA BUONA AMMINISTRAZIONE

- **Direttiva Bolkestein 2006/123/CE attuata con d.lgs. 59/2010**
- in sostituzione del tradizionale modello autorizzatorio – PROCEDIMENTO – *favor* per i sistemi di controllo di tipo meramente successivo estesi a vasti settori di attività – ATTIVITA PRIVATA -
- avvio dell'attività sulla base di autovalutazioni di conformità rimesse agli stessi interessati o a loro tecnici di fiducia
- sotto l'esclusiva responsabilità del privato
- amministrazione (solo) di tipo sanzionatorio

=

AUTORESPONSABILITA'

IL DIRITTO AD UNA BUONA AMMINISTRAZIONE

BUONA AMMINISTRAZIONE = SEMPLIFICAZIONE

- **art. 1, comma 2 L. 241/1990** – principio di non aggravamento se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie;
- principio del giusto procedimento;
- divieto del cd. *gold plating* (nel recepimento delle direttive europee non possono essere imposti nuovi oneri burocratici);
- principio di trasparenza dell'azione amministrativa;
- gli istituti di semplificazione (SCIA, silenzio assenso, conferenza dei servizi, ecc.) attengono ai livelli essenziali delle prestazioni - L.E.P. - (**art. 117, comma 2, lett. m Cost.**) vincolanti anche le regioni e gli enti locali – **art. 29 co. 2 ter L. 241/1990**

LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

- sono strumenti di SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA:
- la SCIA,
- il silenzio assenso,
- l'accordo tra P.A. e privati,
- la conferenza di servizi
- Il **SUAP** è uno strumento di semplificazione amministrativa che utilizza a sua volta gli altri strumenti di semplificazione amministrativa al fine di velocizzare e rendere più agili i rapporti con la P.A. a favore dell'impresa, per lo sviluppo delle attività economiche e della capacità attrattiva di investimenti dell'area

LA RIFORMA

- la **L. 124 del 7 agosto 2015 (cd. Legge Madia)** – persegue la riforma della P.A. anche attraverso la semplificazione dei procedimenti

OBIETTIVI (art. 5)

- SEMPLIFICAZIONE
- CERTEZZA
- TRASPARENZA

DEI PROCEDIMENTI

- LIBERALIZZAZIONE

DELLE ATTIVITA'

LA RIFORMA

la **L. 124 del 7 agosto 2015** attuata attraverso i **decreti legislativi nn. 126/2016 (SCIA 1) e 222/2016 (SCIA 2)** opera una ristrutturazione degli istituti tipici del procedimento amministrativo e un forte impulso a tagliare i tempi delle procedure introducendo (o intervenendo su):

- SCIA UNICA E SCIA CONDIZIONATA
- SILENZIO ASSENSO TRA PP.AA.
- AUTOTUTELA
- CONCENTRAZIONE DEI REGIMI: LA P.A. «CHIEDE UNA VOLTA SOLA»
- MODULISTICA UNICA STANDARDIZZATA
- MODIFICA DISCIPLINA SUAP

LA RIFORMA

la **L. 124 del 7 agosto 2015** attuata attraverso il **d.lgs. n. 127/2016**:

- modifica la disciplina della CONFERENZA DI SERVIZI
- Introduce:
 - la nuova conferenza semplificata asincrona come regola accanto a quella sincrona tradizionale
 - l'assenso implicito delle p.a. ritualmente convocate se non presenti
 - il superamento dei dissensi anche qualificati tramite opposizione al Consiglio dei Ministri/decisione politica

PROVVEDIMENTI, SILENZI, CONFERENZE

LIBERALIZZAZIONE

- **d.lgs. 126/2016** - le attività private non espressamente individuate dai decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale o regionale sono LIBERE (art. 1, comma 2)
- Il **d.lgs. 222/2016** individua le attività oggetto di
AUTORIZZAZIONE, SCIA, SILENZIO ASSENSO, COMUNICAZIONE
e definisce i REGIMI AMMINISTRATIVI applicabili a determinate attività private (edilizia, ambiente, commercio) + pubblica sicurezza
- **CRITERIO RESIDUALE**: sono ben poche le attività che non risultano disciplinate e dunque libere

PROVVEDIMENTI, SILENZI, CONFERENZE

La **TABELLA A** allegata al decreto «**SCIA 2**», contiene la precisa individuazione delle attività private soggette ai diversi regimi amministrativi:

- mera comunicazione
- SCIA (art. 19)
- SCIA unica (art. 19-bis comma 2)
- SCIA condizionata (art. 19-bis comma 3)
- silenzio assenso (art. 20)
- autorizzazione (residuale: quando è necessario un provvedimento espresso: es. VIA)
- conferenza di servizi (art. 14 e ss.) quando è necessaria l'acquisizione di plurimi atti di assenso (più di due)

PROVVEDIMENTI, SILENZI, CONFERENZE

Le attività private soggette ai diversi regimi amministrativi individuati sono le seguenti:

- attività commerciali e assimilabili;
- edilizia (permesso di costruire, CILA, SCIA, attività edilizia libera, adempimenti successivi all'intervento edilizio, impianti alimentati da fonti rinnovabili) – rinvio al Glossario unico nazionale
- ambiente (AIA, VIA ed AUA)

NB: solo le attività non individuate ed afferenti ai settori contenuti nella tabella, sono libere

PROVVEDIMENTI, SILENZI, CONFERENZE

CERTEZZA

- a. DEFINIZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI applicabili a determinate attività e procedimenti
- b. SCIA come strumento generale, espressione di autoresponsabilità' - modulistica standardizzata e unificata – inserimento degli artt. 18 bis (OBBLIGO DI RILASCIO RICEVUTA) e 19 bis nella l. 241/1990: la SCIA si presenta allo sportello unico; previsione della SCIA unica e SCIA condizionata;
- c. semplificazione mediante STANDARDIZZAZIONE: viene introdotta la MODULISTICA UNIFICATA - gli accordi e i moduli sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2017

PROVVEDIMENTI, SILENZI, CONFERENZE

TRASPARENZA

a. OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE sul sito istituzionale della p.a.

- dei MODULI UNIFICATI
- delle dichiarazioni sostitutive e asseverazioni previste
- della documentazione richiesta per ciascuna attività

b. DIVIETO DI CHIEDERE AL PRIVATO INFORMAZIONI O DOCUMENTI ULTERIORI O GIA' IN POSSESSO DI UNA P.A.

#

ILLECITO DISCIPLINARE
PER IL FUNZIONARIO INADEMPIENTE

PROVVEDIMENTI, SILENZI, CONFERENZE

CERTEZZA

NUOVA REGOLA GENERALE nei RAPPORTI tra potere pubblico e privati:

- l'assetto diventa tendenzialmente immodificabile trascorso il TERMINE DI 18 MESI per l'esercizio dei poteri di autotutela (annullamento d'ufficio o revoca per il provvedimento), ovvero per l'intervento postumo sulla SCIA: la TUTELA DELL'AFFIDAMENTO è derogata solo per falsità accertate con sentenza passata in giudicato o false rappresentazioni;
- REGOLA SPECULARE all'INOPPUGNABILITA' ma:
- quest'ultima è a favore dell'amministrazione non del privato e il termine è quello di impugnazione (di regola 60 giorni)

PROVVEDIMENTI, SILENZI, CONFERENZE

SEMPLIFICAZIONE/LIBERALIZZAZIONE

- la SCIA ex art. 19 L. 241/1990 come modulo di semplificazione/liberalizzazione delle attività economiche private consentite direttamente dalla legge
- dichiarazione del privato immediatamente legittimante
- intervento della p.a. eventuale e successivo (60 g. o 30 g. in caso di SCIA edilizia) per ordinare la conformazione dell'attività
- potere di sospensione dell'attività limitato a casi di dichiarazioni non veritiere circa i requisiti posseduti o se l'attività comporta pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materie sensibili
- limite dei 18 mesi per stabilizzazione tendenziale dell'attività

PROVVEDIMENTI, SILENZI, CONFERENZE

SEMPLIFICAZIONE

- la CONCENTRAZIONE DEI REGIMI: la P.A. «CHIEDE UNA VOLTA SOLA» - il nuovo articolo 19-bis della legge 241/90
- quando sono necessarie più segnalazioni o comunicazioni con riferimento ad una determinata attività individuata, basta presentare una SCIA UNICA allo Sportello Unico indicato dalla P.A. (obbligo)
- l'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate (indicate nella TABELLA A) al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini per l'istruttoria (60 o 30 giorni) di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti (divieto di prosecuzione dell'attività o conformazione dell'attività intrapresa entro un termine (co. 2)

PROVVEDIMENTI, SILENZI, CONFERENZE

SEMPLIFICAZIONE

- la **CONCENTRAZIONE DEI REGIMI**: la P.A. «CHIEDE UNA VOLTA SOLA» - il nuovo articolo 19-bis della legge 241/90
- quando la SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso o pareri di altri uffici e amministrazioni, l'interessato presenta allo sportello l'istanza, a seguito della quale viene convocata la Conferenza di servizi. L'inizio dell'attività, e quindi l'efficacia della SCIA, resta sospesa cioè è subordinato al rilascio della determinazione conclusiva della conferenza (comma 3) - qui il meccanismo della SCIA opera all'inizio ed alla fine del procedimento
- artt. 3 e 7 d.p.r. 160/2010 modificato – la conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. l. 241/1990 è sempre indetta dal SUAP quando è necessario acquisire atti di assenso di diverse p.a.

COS'È (VERAMENTE) UNA SCIA?

- **LA SCIA: non è un atto amministrativo** (art. 19, comma 6 ter L. 241/1990);
- non è pertanto impugnabile, ma il privato può chiedere che la PA intervenga in sede di controllo e per rimuoverne gli effetti;
- non dà diritto a risarcimento del danno né ad un indennizzo per ritardo, che non può mai esserci (= comunico e posso iniziare);
- consente alla PA un potere di vigilanza e di intervento: per inibire, sospendere o conformare l'attività intrapresa entro 60 (30) giorni;
- consente alla PA anche un intervento repressivo successivo ai 60 (30) giorni e fino a 18 mesi dalla scadenza di detto termine, *come se si trattasse di annullare un atto amministrativo.*

COS'È (VERAMENTE) UNA SCIA?

- In realtà, la SCIA non si «stabilizza» nei 18 mesi dalla scadenza del termine (30 o 60 gg) di intervento ordinario della PA, in quanto:
- 1) la falsa attestazione in una SCIA è delitto punito con reclusione da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 19, comma 6, l. 241/'90);
- 2) la PA può intervenire in via repressiva anche oltre i 18 mesi, in presenza di sentenza passata in giudicato che accerti la falsità di dichiarazioni su cui sono stati ottenuti effetti favorevoli (art. 21, comma 2 bis, l. 241/'90);
- 3) solo quando non è più possibile perseguire la falsità delle dichiarazioni o il più grave reato che ciò comporta, solo allora si può essere sicuri che non ci sarà una sentenza capace di passare in giudicato: ciò coincide con la prescrizione del reato;

COS'È (VERAMENTE) UNA SCIA?

- Il reato di false dichiarazioni in SCIA è punito con la reclusione da uno a tre anni e si prescrive quindi in sei anni dalla comunicazione della SCIA.
- fino a quel momento il privato non è sicuro che non arrivi un provvedimento repressivo;
- successivamente, a prescindere da ogni irregolarità o –addirittura- falsità nelle dichiarazioni, il «fatto» diventa «diritto» e il vizio amministrativo svanisce, al pari del reato;
- restano ferme le responsabilità del funzionario che non è intervenuto (art. 21 *nonies*, primo comma, ultimo periodo, l. 241/’90).

Attenzione: sussiste comunque la possibilità di superare i 18 mesi, al di là delle condanne penali passate in giudicato, quando le false rappresentazioni dei fatti (art. 21, comma 2bis) sono immediatamente evincibili dal contrasto con pubblici registri (parere CdS n. 839 del 30.3.2016)

COS'E' (VERAMENTE) UNA SCIA?

- **E il terzo come viene tutelato?**
- E' prevista la possibilità di sollecitare la p.a. ad intervenire in sede di controllo ed autotutela (art. 19, comma 6 ter L. 241/1990)
- In caso di inerzia il terzo può esperire **esclusivamente l'azione ex art. 31 c.p.a.** – difficoltà di stabilire il termine entro il quale il privato deve sollecitare la p.a. (scaduti i 60 o 30 g.?) e, successivamente, il *dies a quo* da cui far decorrere i termini per promuovere il giudizio (1 anno)
- **TAR Veneto Sez. II, nn. 1038 e 1039/2015** (prima della riforma) ha affermato che i limiti all'intervento postumo della p.a. valgono solo per la stessa quando agisce d'ufficio e non anche quando agisce su denuncia dei privati

PROVVEDIMENTI, SILENZI, CONFERENZE

SEMPLIFICAZIONE

SILENZIO ASSENSO TRA P.A. = (art. 3 L. 124/2015) introduzione dell'ART. 17 BIS nella L. 241/1990

- SILENZIO ASSENSO ENDOPROCEDIMENTALE come regola generale nei rapporti interni tra p.a.
- RIMEDIO PREVENTIVO ALL'INERZIA ENDOPROCEDIMENTALE: mira ad impedirne l'azione paralizzante sull'adozione del provvedimento finale

#

dal silenzio-assenso provvedimento dell'art. 20 della L. 241/1990 (inerzia p.a. nei procedimenti ad istanza di parte)

PROVVEDIMENTI, SILENZI, CONFERENZE

- Il SILENZIO ASSENSO PROVVEDIMENTALE (art. 20 l. 241/1990)
- è istituito di portata generale applicabile a tutti i procedimenti ad istanza di parte: trascorso il termine stabilito in legge per la conclusione del procedimento senza risposta, il silenzio della p.a. equivale ad accoglimento della domanda se l'amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego ovvero non procede
- in presenza di interessi sensibili però è sempre necessario un provvedimento espresso
- FINALITÀ DI TUTELA DEL PRIVATO DALL'INERZIA DELLA P.A.

PROVVEDIMENTI, SILENZI, CONFERENZE

- Il SILENZIO ASSENSO ENDOPROCEDIMENTALE è solo tra amministrazioni pubbliche (art. 17bis l. 241/1990):
- obbligo per l'amministrazione di esprimersi entro 30 giorni dall'acquisizione dello schema di provvedimento da parte della p.a. procedente corredato dalla documentazione: se rimane silente l'atto di assenso si intende acquisito
- la norma si applica anche ANCHE nei casi di amministrazioni preposte alla cura dei cd. INTERESSI SENSIBILI (ambiente, paesaggio, salute) ma il termine è di 90 giorni, salvo termine diverso nelle discipline di settore (es. VIA)
- la disposizione non si applica nel caso di procedimenti per i quali le disposizioni UE richiedano un provvedimento espresso (es. VIA)
- FINALITÀ: ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI

PROVVEDIMENTI, SILENZI, CONFERENZE

- Il SILENZIO ASSENSO ENDOPROCEDIMENTALE è (solo) tra amministrazioni pubbliche (art. 17bis l. 241/1990):
- coerente con obblighi derivanti dalla direttiva Bolkestein - PRINCIPIO DI AUTORIZZAZIONE TACITA
- TERMINE UNICO DI 30 GIORNI (90 PER INTERESSI SENSIBILI)
- UNICA INTERRUZIONE AMMESSA per esigenze istruttorie (non ripetibile) – decorre nuovo termine di 30 giorni
- In caso di MANCATO ACCORDO TRA LE AMMINISTRAZIONI STATALI coinvolte – DECIDE IL PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI

PROVVEDIMENTI, SILENZI, CONFERENZE

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE ART. 17 BIS L. 241/1990:

- TUTTE LE P.A.
 - comprese regioni anche speciali ed enti locali e autorità indipendenti,
 - gestori servizi pubblici e società in house

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE: FASE DECISIONALE

- tutti i provvedimenti, nulla osta, gli assensi comunque denominati
- esclusi pareri istruttori e valutazioni tecniche – es. pareri ISPRA o ARPA - per cui valgono gli artt. 16 e 17 l. 241/1990 per l'inerzia
- il riferimento allo SCHEMA DI PROVVEDIMENTO presuppone che la fase istruttoria sia completa e si sia conclusa

PROVVEDIMENTI, SILENZI, CONFERENZE

Il SILENZIO ASSENSO ex art. 17bis l. 241/1990 è (solo) tra amministrazioni pubbliche

NB:

- L'ART. 17 BIS si applica solo QUANDO DUE AMMINISTRAZIONI SONO IN CO-DECISIONE
- L'ART. 17 BIS NON TROVA APPLICAZIONE nel procedimento in SUAP tra le AMMINISTRAZIONI CHE RICEVONO LE ISTANZE - se così fosse si introdurrebbe una nuova figura di silenzio assenso provvedimento diverso da quello previsto dall'art. 20 della L. 241/1990 (magari con riferimento agli interessi sensibili, invece sempre escluso)
- IL SUAP opera solo su istanza di parte: INAPPLICABILITA' ART. 17BIS

PROVVEDIMENTI, SILENZI, CONFERENZE

... NB:

- l'art. 17 bis si applica solo in procedimenti in cui ci sono DUE AMMINISTRAZIONI IN CO-DECISIONE (p.a. procedente + p.a. che deve esprimere l'assenso) es. Regione e Sovrintendenza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
- l'art. 17 bis non si applica quando sia necessario acquisire assensi, pareri, concerti, nulla osta di PIU' AMMINISTRAZIONI
- in questa ultima ipotesi dovrà essere convocata una CONFERENZA DI SERVIZI ex artt. 14 e ss. l. 241/1990
- IL SUAP è una struttura a sé stante (amministrazione procedente): quindi in presenza di due assensi da raccogliere sono sempre almeno tre le P.A. coinvolte -quindi si va sempre in conferenza di servizi – inapplicabilità dell'art. 17bis

PROVVEDIMENTI, SILENZI, CONFERENZE

CONFERENZA DI SERVIZI = PRINCIPALE ISTITUTO DI SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTALE (art. 2 L. 124/2015)

- d. lgs. 127/2016 ha riordinato la disciplina in materia di conferenza di servizi secondo le seguenti direttrici:
 - **semplificazione:** differenziare le modalità di esame contestuale degli interessi pubblici a seconda della complessità (introduzione della conferenza asincrona)
 - **accelerazione:** riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti ed utilizzazione degli strumenti telematici
 - **accentramento:** figura del rappresentante unico e rafforzamento dei poteri dell'amministrazione procedente con depotenziamento della tutela dei cd. interessi sensibili

LA CONFERENZA DEI SERVIZI: TIPOLOGIE E MODALITÀ

- **Tipologie:**
- Conferenza dei servizi **preliminare**, Conferenza dei servizi **istruttoria**, Conferenza dei servizi **decisoria**.
- **Modalità:**
- Conferenza dei servizi **asincrona semplificata**; Conferenza dei servizi **simultanea/sincrona**.
- La modalità incide sulla tipologia: una conferenza dei servizi «asincrona» non è una riunione contestuale di più soggetti/enti/uffici, ma è una procedura – più o meno telematica - per acquisire i pareri o le presunzioni (silenzio assenso) con cui arrivare al provvedimento finale.

NATURA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

- La Conferenza dei servizi è un **modulo organizzatorio di semplificazione** perché accelera i tempi e consente un esame congiunto degli interessi pubblici in gioco senza modificazione o sottrazione di competenze alcuna (Corte Cost. n. 179/2012)
- La Conferenza dei servizi è un vero e proprio **procedimento amministrativo**, produttivo di atti e provvedimenti formali e motivati (**≠ SCIA**);
- Essa impegna **TUTTE** le amministrazioni coinvolte, sia che siano formalmente intervenute, istruite e preparate, sia che siano intervenute in modo superficiale, sia che non siano intervenute o siano rimaste inerti;
- L'esito della Conferenza dei servizi è un provvedimento amministrativo (Conferenza dei servizi decisoria), ovvero un mero atto con natura di parere (Conferenza dei servizi istruttoria e preliminare).

ORIGINI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

- **Nel testo originario della l. 241/90** la Conferenza dei servizi era concepita come un **momento di incontro fisico e contestuale** dei diversi enti portatori di interessi pubblici coinvolti in un unico progetto di iniziativa pubblica o privata.
- Lo scopo era quello di trovare un bilanciamento fra le diverse esigenze, relativamente a progetti rari e rilevanti, conformando i differenti profili di interesse pubblico per «fare» piuttosto che per «impedire».
- Garanzia (e limite) della Conferenza dei servizi nella sua impostazione originaria era la necessaria «unanimità» della decisione: si discuteva fino a che non si trovava un punto di unanime votazione (che raramente veniva trovato)
- **Oggi** la conferenza di servizi **come regola generale NON è una riunione**: conferenza di servizi semplificata asincrona